

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2728

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CARLI, TESTA, SODANO

Presentata il 27 marzo 1985

Provvedimenti per lo sviluppo e il sostegno delle attività economiche in alcune aree della frontiera orientale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene posta all'esame del Parlamento intende affrontare, in attesa di altri interventi di cui si dirà in seguito, alcuni problemi da molto tempo esistenti e recentemente aggravatisi in alcune aree della frontiera orientale del nostro paese. Si tratta di problemi di non lieve interesse per l'economia nazionale sia sotto il profilo interno che sotto quello internazionale in quanto le aree in questione se da un lato possono risultare emarginate rispetto ai centri vitali del paese, dall'altro si trovano in una posizione geopolitica atta a favorire in grande misura oltre che gli scambi e la collaborazione economica internazionali, l'acquisizione dei traffici di transito da e per l'oltremare originati dai paesi dell'Europa centro-orientale, fornendo servizi apportatori di ingenti entrate in valuta estera.

Ci riferiamo qui soprattutto alle province di Trieste e di Gorizia e alle aree della provincia di Udine che si trovano a ridosso del confine jugoslavo e austriaco.

Specialmente queste aree (ma, in alcuni casi, l'intero territorio dell'attuale regione Friuli-Venezia Giulia) hanno subito in maniera traumatica le conseguenze della seconda guerra mondiale, prima con la perdita, da parte delle province di Trieste e Gorizia, di oltre i quattro quinti dei loro territori anteguerra e di importanti tratti di infrastrutture viarie e ferroviarie in essi presenti, poi con la situazione incerta di Trieste e di tutta l'area, sia per gli effetti negativi esercitati dalla situazione di guerra fredda sulle tradizionali relazioni con il retroterra dell'Europa centro-orientale che per le tensioni con la Jugoslavia, infine con l'emargina-

zione, fin dagli anni '50, dal rapido processo di sviluppo economico del paese.

L'urgenza di reinserire e di coordinare nel contesto economico nazionale questi territori (non dimenticando e anzi valorizzandone le potenzialità internazionali) mediante una rivitalizzazione delle attività tradizionali ed adeguati collegamenti ferroviari e stradali, non è stata sufficientemente avvertita a livello centrale e il ritardo con cui alcuni di questi problemi sono stati affrontati, e parzialmente risolti, ha accentuato lo squilibrio e la depressione di queste zone, soprattutto rispetto alle altre aree dell'Italia settentrionale.

Con la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea gli effetti negativi di questo ritardato coordinamento sono risultati ancora più evidenti. Mentre infatti il nuovo processo di integrazione economica privilegiava naturalmente le relazioni di scambio e i flussi di traffici nord-sud delle aree industrializzate centro-settentrionali e nord-occidentali del nostro paese, per le aree nord-orientali, in cui le attività economiche erano state ancora scarsamente potenziate e che risultavano collegate in modo ancora carente al resto dell'Italia settentrionale, non potevano che derivare ulteriori elementi, non solo psicologici, di emarginazione.

Ma anche dal punto di vista di un'azione volta al recupero e al rilancio della potenziale funzione internazionale di queste aree i risultati sono stati deludenti, soprattutto per la scarsa comprensione delle possibilità esistenti e la conseguente incapacità di previsione operativa da parte delle autorità centrali. Tutto ciò ha impedito di procedere, in tempo utile, al potenziamento di una serie di attività internazionali che avrebbero potuto inserirsi opportunamente nel nuovo quadro di relazioni economiche che cominciava a delinarsi parallelamente allo sviluppo del processo di distensione all'inizio degli anni '60.

Se si escludono gli accordi per gli scambi e i transiti di frontiera realizzati

con la Jugoslavia e le nuove relazioni con l'Austria, consolidate poi, per quanto riguarda il porto di Trieste, nel 1965, con la creazione di una sottocommissione mista ad esso dedicata, scarse furono, se non assenti, le iniziative di carattere internazionale. Persino la partecipazione dell'Italia alla Comunità europea, che poteva tramutarsi in un fatto positivo per una ripresa del ruolo internazionale di queste zone, costituì invece un'occasione mancata, che si tramutò in un deciso vantaggio per le aree e i porti del nord Europa, antichi concorrenti di Trieste.

Infatti durante i negoziati per il trattato di Roma mentre la Repubblica federale tedesca si ricordava di tutelare la situazione di Amburgo e di altri territori, che avevano sofferto conseguenze negative delle divisioni seguite agli eventi bellici, ottenendo per essi deroghe alla normativa comunitaria e privilegi, l'Italia si dimentica di chiedere lo stesso trattamento per territori che si trovavano in analoga situazione.

L'apertura ad est dell'Italia negli anni '60, ha parimenti dimenticato le potenzialità di queste aree soprattutto in un settore come quello dei servizi internazionali, che poteva nuovamente essere messo a disposizione ad alcuni paesi dell'Europa centro-orientale. D'altra parte fino alla metà degli anni '70, né la rete viaria né quella ferroviaria che attraverso la regione portano all'Austria e alla Jugoslavia, cioè all'Europa danubiano-balcanica, sono state oggetto di attenzione, pur trattandosi di infrastrutture destinate per la massima parte a servire il traffico nazionale da e per quell'area.

La conseguenza di questa mancata attenzione è stata, in alcuni settori, il ritardo nello sviluppo economico, in altri, come ad esempio quello dell'economia portuale, la limitazione di una funzione internazionale insidiata in misura crescente dalla concorrenza dei porti del nord Europa e di quelli jugoslavi.

Questa situazione ha creato un danno non indifferente all'economia nazionale, non fosse altro in termini di minori entra-

te di valuta estera, rispetto alle possibili, per servizi e attività legati ai traffici internazionali.

Ciononostante il complesso di attività economiche e finanziarie e di professionalità legate ai traffici internazionali, ancor oggi esistente, è notevole, anche se sottoutilizzato in un'area che è l'unica in Italia a svolgere un rilevante traffico estero per estero.

È solamente nella seconda metà degli anni '70 che sia per gli interventi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (che non ha però potuto sostituirsi alla carente azione dello Stato) che in conseguenza di eventi traumatici quali il trattato di Osimo del 1975 e il terremoto in Friuli del 1976, c'è stato un risveglio di attenzione nazionale per queste aree e si è provveduto con molto ritardo a finanziare le grandi infrastrutture necessarie per gli scambi e per i traffici internazionali.

Nel contempo però entravano in crisi le grandi industrie a partecipazione statale, legate in parte all'economia marittima, che avevano surrogato in qualche modo le carenti iniziative private, non incentivate dalla marginalità territoriale e dall'assenza di importanti interventi e incentivi.

Il trattato di Osimo che intendeva fornire elementi di sviluppo della cooperazione con la vicina Jugoslavia offriva d'altra parte soluzioni inadeguate e non accettate, mentre la difficile crisi economica in cui entrava la Jugoslavia dopo il 1979 provocava, nei primi anni '80, dei gravi contraccolpi nelle aree di frontiera.

Le difficoltà e, come nel caso delle aree triestina e goriziana, il degrado economico e demografico, hanno quindi raggiunto una fase preoccupante.

Questa proposta intende ovviare a questa situazione con una serie di sostegni e di incentivi organicamente concepiti al fine, da un lato di richiamare nuove iniziative economiche in questi territori e dall'altro di rivitalizzare quel complesso di attività produttive e di servizi legati all'economia marittima e ai trasporti internazionali che hanno in quest'area le

massime possibilità di sviluppo proprio in considerazione della sua posizione geopolitica.

Ma prima di sintetizzare le linee direttrici della proposta di legge, ci sia consentito di premettere che tali provvedimenti, urgenti e necessari, potranno vedere ulteriormente potenziata la loro efficacia in presenza di adeguate iniziative interne ed internazionali che sollecitano dal Governo.

Si tratta innanzitutto dell'esigenza che l'Italia ottenga con urgenza da parte della Comunità economica europea una dichiarazione di esplicito riconoscimento dello *status* speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (o di alcune sue aree) in quanto, analogamente ad altre della frontiera orientale della CEE, essa ha gravemente risentito di circostanze politiche legate alla conclusione del secondo conflitto mondiale. Di conseguenza, anche ad essa dovrebbero essere riconosciute le deroghe e le agevolazioni già concesse per situazioni simili. È in questo contesto che auspicabilmente dovrebbe essere inserita l'operazione integrata: « Trieste-Friuli-Venezia Giulia-Europa » predisposta dalla regione Friuli-Venezia Giulia e recepita dal Governo.

In secondo luogo apparirebbe necessario avviare, nell'interesse della collaborazione tra Italia e Jugoslavia, una revisione della parte economica degli accordi di Osimo del 1975 poi recepiti nell'accordo tra la CEE e la Jugoslavia del 1980.

In particolare, appurato che per molteplici ragioni lo strumento zona franca così come previsto non è più ritenuto conveniente ed attuabile dalle parti, si dovrebbero individuare strumenti alternativi per la cooperazione industriale e tecnica tali da consentire di non perdere i vantaggi e le deroghe già concesse dalla CEE (per le aree della frontiera italo-jugoslava) per i prodotti industriali aventi origine nella prevista zona franca.

L'ipotesi che potrebbe essere oggetto di discussione da parte dei due Governi (per essere poi resa nota in sede di consiglio di cooperazione della CEE) potrebbe prevedere che ai prodotti delle società

miste (*joint ventures*) formate da capitale italo-comunitario e jugoslavo, in larghe fasce delimitate da una parte e dall'altra della frontiera, sarebbe concesso lo stesso trattamento riservato a quelli che avrebbero avuto origine in zona franca. Questo vorrebbe dire che i prodotti delle *joint ventures* localizzate nella fascia jugoslava potrebbero entrare liberamente nella CEE (in questo caso vi sarebbe soprattutto un interesse jugoslavo per quei prodotti industriali che sono ancora sottoposti a massimali) mentre quelli delle *joint ventures* localizzate nella parte italiana avrebbero accesso senza limitazioni in Jugoslavia.

Questo progetto alternativo, che metterebbe in moto nuove possibilità di cooperazione economica nelle aree di frontiera presenterebbe vantaggi non indifferenti perché non comporterebbe ingenti investimenti di capitale pubblico nel tempo e ingenti spostamenti o concentrazioni di manodopera con conseguenti costi o problemi sociali (com'era il caso della zona franca). Esso consentirebbe invece di valorizzare e di creare una maggiore interdipendenza economica, attraverso investimenti di capitale delle imprese dei due paesi confinanti in un'area comprendente ampie zone del Friuli-Venezia Giulia, della Slovenia e della Croazia e inoltre richiamerebbe capitale comunitario nelle aree di frontiera dei due paesi, giacché lo strumento previsto prevederebbe, per i prodotti delle *joint ventures* costituite, il libero accesso a mercati prima protetti in tutto o in parte da un punto di vista doganale.

Infine il Governo, rispondendo a più sollecitazioni, dovrebbe provvedere ad una differente regolamentazione dell'attività portuale, soprattutto dello scalo triestino, riconoscendo la sua funzione internazionale e concedendo, pur nell'ambito di un coordinamento e di un controllo pubblici, adeguate possibilità di iniziativa al capitale privato nazionale ed estero nonché nuove possibilità di gestione e responsabilità alle differenti componenti operative portuali.

Realizzandosi queste premesse, la proposta di legge che presentiamo potrebbe raggiungere obiettivi di ben più ampio coinvolgimento internazionale delle iniziative economiche incentivate.

Ma anche e soprattutto in attesa del consolidamento di questo quadro di riferimento, essa appare in grado di rimuovere in tempi non lunghi almeno alcuni dei gravi ostacoli allo sviluppo economico di queste aree derivanti dalla scarsa attenzione rivolta ad esse in passato dalle autorità centrali.

L'articolo 1 sintetizza queste finalità e delinea le aree e i settori verso i quali si propone di indirizzare gli interventi. Con gli articoli 2-5 e 7 si prevede un complesso di incentivi e di agevolazioni, già sperimentati, per favorire la presenza di nuove iniziative o la rivitalizzazione delle esistenti favorendo, nei limiti delle problematiche esistenti nelle zone di confine, le società a partecipazione di capitale estero che intendono operare nelle aree e nei settori indicati nell'articolo 1.

Nel caso dell'articolo 7, invece, le società con partecipazione di capitale straniero vedono riconosciuta in tutta la regione l'esenzione dall'ILOR qualora reinvestano gli utili conseguiti in alcuni settori strategici indicati.

È previsto inoltre l'intervento del credito agevolato, sulla base delle positive esperienze sviluppate dal FRIE nelle aree di Trieste e Gorizia, mediante un potenziamento ed un'ampliamento della sua attività anche ad aree della provincia di Udine che la regione individuerà lungo il confine e a mare.

I contributi in conto capitale (articoli 10 e 11) sono invece mirati a due settori vitali per l'economia di queste zone:

1) quello delle attività di produzione, riparazione e dei servizi attinenti l'economia marittima e i trasporti, che va sostenuto sia per alleviare gli effetti della marginalità geografica, che per incentivare e sfruttare appieno le potenzialità della posizione geopolitica;

2) quello della ricerca scientifica e tecnologica e della sperimentazione che

presenta già alcune interessanti possibilità nelle aree della frontiera orientale.

Il coinvolgimento diretto della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 12), in modo che essa determini e controlli le modalità di attuazione della legge, se da un lato consente un doveroso coinvolgimento dell'ente al fine di armonizzare le differenti iniziative con la programmazione locale, dall'altro individua, a fini operativi, strumenti già collaudati quanto ad elasticità ed efficacia.

Infine l'articolo 13, valutando gli stanziamenti necessari per attuare la legge, chiede allo Stato un impegno per un

provvedimento che riteniamo atto a risolvere aree delicate, ma, nel contempo, ricche di potenzialità soprattutto sotto il profilo delle prospettive della collaborazione economica internazionale.

Riteniamo quindi, soprattutto alla luce delle tre richieste precedentemente rivolte al Governo, che questi provvedimenti potranno acquisire la valenza di uno strumento atto a favorire il consolidamento e il rafforzamento economico di queste aree di frontiera e la loro utilizzazione per creare, nell'interesse nazionale, più ampie e approfondite opportunità di cooperazione economica con l'area danubiano-adriatica.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di attenuare la marginalità geografica rispetto al territorio nazionale di alcune aree della frontiera orientale, di incentivarne lo sviluppo economico e di valorizzare le potenzialità internazionali insite nella loro posizione geopolitica, con particolare riferimento ai paesi confinanti, la presente legge stabilisce interventi di durata decennale atti ad incrementare e rilanciare le attività economiche delle province di Trieste e di Gorizia e delle aree di confine nonché di quelle prossime al mare della provincia di Udine, che saranno individuate con legge regionale, in coerenza con la programmazione regionale.

Dette attività riguardano i settori della produzione industriale e dell'edilizia, dell'agricoltura e della pesca, del commercio, della produzione, della riparazione e dei servizi attinenti l'economia marittima e i trasporti, del turismo, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

ART. 2.

A tutte le imprese operanti che vengano costituite ed operino in forma societaria nelle aree e nei settori previsti dall'articolo 1 della presente legge è ridotta della metà l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

A tutte le società che si costituiscono ed operino nelle aree e nei settori di cui all'articolo 1, viene concessa l'esenzione dell'imposta di registro.

Tutte le operazioni attinenti ai primi trasferimenti immobiliari di dette società sono soggette in misura fissa alle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.

ART. 3.

Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati operanti o che vengano costituiti e operino nelle aree e nei settori previsti dall'articolo 1 della presente legge e per le costruzioni annesse, è concessa l'esenzione del 50 per cento dell'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

Detta imposta è ridotta nella stessa misura anche sui redditi derivanti dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dall'ammodernamento di stabilimenti già esistenti nelle aree e nei settori di cui all'articolo 1.

ART. 4.

Alle imprese che operino o vengano costituite e operino nelle aree e nei settori di cui all'articolo 1 è consentito l'ammortamento accelerato, fino ad un esercizio, per le spese di acquisto dei macchinari e degli impianti destinati alla costituzione, ampliamento, riconversione o modernizzazione delle imprese.

ART. 5.

Alle imprese operanti o che vengano costituite e operino nelle aree e nei settori di cui all'articolo 1, le quali assumano nuovo personale, con creazione ed incremento effettivi di nuovi posti di lavoro, viene concesso, per il tempo di permanenza dei nuovi organici e comunque non oltre il periodo di un quinquennio una riduzione degli oneri sociali pari al 10 per cento dei compensi ed emolumenti complessivi annui attribuiti agli stessi lavoratori.

ART. 6.

Sono oggetto dei provvedimenti di sostegno e della agevolazione previsti dagli

articoli 2, 3, 4 e 5, gli enti, le società e le imprese commerciali operanti o che vengano costituite e operino nelle aree e nei settori economici di cui all'articolo 1 della presente legge.

Beneficiano degli stessi provvedimenti anche quelle società con partecipazione di capitale estero, operanti o che vengano costituite ed operino nelle aree e nei settori economici di cui all'articolo 1, nelle quali la quota di capitale estero di paesi terzi extracomunitari non sia superiore al 30 per cento del totale.

ART. 7.

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dagli enti, dalle società e dalle imprese commerciali, la cui contabilità rientri in quanto previsto dagli articoli 13 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, impiegata nella costruzione o riattivazione di strutture industriali, nel loro ammodernamento o ampliamento nelle aree e nei settori indicati nell'articolo 1, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, con esclusione dei redditi fondiari, qualora non si tratti di imprese agricolo-sperimentali per le quali si applica il trattamento di cui sopra.

Per ottenere l'esenzione prevista, i soggetti aventi diritto devono unire alla dichiarazione annuale dei redditi una elencazione specifica della quota degli utili investiti nelle singole opere nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Alla dichiarazione deve essere unita l'elencazione e la documentazione delle somme impiegate.

L'esenzione è applicata in via provvisoria, in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione.

L'esecuzione delle opere secondo quanto previsto dal primo comma e l'ammontare delle somme impiegate per la

loro realizzazione, ivi compresi l'acquisto di mezzi tecnici e le spese per l'attività di ricerca devono essere certificati dagli organi della regione Friuli-Venezia Giulia.

La esenzione di cui al presente articolo si estende a tutte le società con partecipazione di capitale estero che abbiano investito una quota degli utili dichiarati nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, nei settori dell'industria, della ricerca scientifica e tecnologica, della produzione, della riparazione e dei servizi attinenti l'economia marittima e i trasporti, del turismo e della pesca.

ART. 8.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la destinazione delle disponibilità del fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia viene ampliata ai settori previsti dall'articolo 1.

La disponibilità del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia viene integrata di 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985, 1986 e di 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

Presso il fondo di rotazione viene costituita una sezione speciale, con contabilità separata, per finanziare le iniziative economiche nei settori e nelle aree della provincia di Udine di cui all'articolo 1. A detta sezione è assegnata una disponibilità di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di 30 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

Al fine di alleviare i problemi conseguenti all'insediamento di nuove imprese nelle aree previste il 20 per cento della dotazione di detti fondi viene riservata al finanziamento di alloggi popolari e di altre infrastrutture connesse alle esigenze dello sviluppo economico delle aree di cui all'articolo 1.

ART. 9.

Al fine di ripristinare l'originaria funzionalità dei punti franchi di Trieste, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per facilitare lo svolgimento delle attività industriali attraverso la semplificazione delle procedure doganali, dei controlli e degli accertamenti che disciplinano l'ingresso delle materie prime e dei semilavorati nazionali ed esteri e l'esportazione dei prodotti e le relative restituzioni nazionali o comunitarie.

ART. 10.

Presso la regione Friuli-Venezia Giulia è costituito un fondo di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, per alleviare la marginalità geografica, incentivare e rilanciare il settore della produzione, della riparazione e dei servizi attinenti l'economia marittima e i trasporti, nelle aree di cui all'articolo 1.

Possono essere concessi contributi:

1) fino al 10 per cento, cumulabili, delle spese sostenute dalle società nazionali o estere per riparazioni di naviglio negli arsenali e nei cantieri operanti nelle aree previste dall'articolo 1;

2) fino al 5 per cento, cumulabili, per motori navali o terrestri acquistati da società nazionali ed estere nelle aree previste dall'articolo 1;

3) fino al 3 per cento, cumulabili, per navi commissionate e costruite per conto di società armatoriali operanti o che si costituiscano ed operino nelle aree previste dall'articolo 1 con servizi regolari di linea;

4) fino al 20 per cento, cumulabili con altri incentivi ed agevolazioni, delle spese sostenute dalle società per costituzione di depositi, costruzione di struttu-

re, acquisto di attrezzature, o ristrutturazione e modernizzazione delle esistenti, nelle aree portuali regionali;

5) fino al 10 per cento, cumulabili con altre incentivazioni ed agevolazioni, alle società operanti nelle aree previste dall'articolo 1 della presente legge, per l'acquisto di mezzi o attrezzature attinenti al trasporto terrestre o marittimo, purché prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 11.

Presso la regione Friuli-Venezia Giulia è costituito un fondo di 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, per incentivi ed agevolazioni ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica e di sperimentazione.

Alle società operanti o che si costituiscono ed operino nelle aree di cui all'articolo 1 e a quelle con partecipazione estera secondo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge possono essere accordati contributi fino al 25 per cento per lo sviluppo di detti programmi.

Detto contributo è elevato fino al 40 per cento se i programmi di ricerca e sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546.

ART. 12.

Le modalità, le procedure ed i termini per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10 e 11, vengono definiti con legge regionale.

ART. 13.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per il 1985 nell'ordine di lire 75 miliardi, ivi comprese le minori entra

te fiscali e gli sgravi richiesti sugli oneri sociali, si provvede mediante corrispondente riduzione allo stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e per ogni anno successivo mediante disposizione della rispettiva legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.